

ESENTE



29260/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

em

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

PREVIDENZA
ALTRO

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Ud. 19/07/2018 - CC.

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere -

R.G.N. 15241/2017

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Rel. Consigliere -

Ca. 29260
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15241-2017 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

- *ricorrente* -

contro

BONETTI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 28, presso lo studio dell'avvocato SILVIA ALOE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA MACCIONI;

- *controricorrente* -

2695/18

avverso la sentenza n. 1143/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere, Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che con sentenza del 13 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ferrara, accoglieva la domanda proposta da Rita Bonetti nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento, in qualità di ex coniuge titolare dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970 della pensione di reversibilità;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la condizione per beneficiare della pensione, data dalla titolarità dell'assegno divorzile, dovendo così qualificarsi l'erogazione cui il Tribunale di Ferrara con precedente sentenza aveva obbligato l'ex coniuge poi deceduto in favore della Bonetti e non della figlia minore;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Bonetti;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;



CONSIDERATO

- che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 l. n. 898/1970 come modificato dall'art. 13, comma 2, l. n. 74/1987 nonché dell'art. 5, l. n. 263/2005 lamenta l'erroneità della qualificazione

quale assegno divorzile attribuita dalla Corte territoriale all'erogazione cui il Tribunale di Ferrara condannava l'ex coniuge poi deceduto, da leggersi, tenuto conto, non solo del dispositivo, che la destina espressamente alla Bonetti quale coniuge, ma altresì della motivazione che, a detta dell'Istituto ricorrente, la ricollega alle esigenze di mantenimento della figlia minore;

- che, l'unico motivo, deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura mossa nella mera confutazione della qualificazione di assegno divorzile operata dalla corte territoriale con riguardo all'importo riconosciuto a suo tempo dal Tribunale di Ferrara direttamente alla Bonetti, confutazione svolta senza neppure tener conto in questa sede del rilievo su cui la Corte medesima fonda il proprio convincimento, per il quale il coniuge deceduto aveva continuato a versare alla Bonetti l'importo suddetto pur dopo il compimento della maggiore età da parte della figlia;
- che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;



JE *dichiaro inammissibile* **P.Q.M.**
La Corte ~~rigetta~~ il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 luglio 2018

Il Presidente

Luigi Egidio

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]